

DETERMINA 2117 DEL 08/05/2026

OGGETTO: CONTRATTO IN DATA 22 NOVEMBRE 2019 N. 89110 RM DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “ENERGIA PLUS” PER ANNI 3 + 3 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ TERMOSANITARIA PASINATO S.R.L. PER L'ESECUZIONE DI ULTERIORI SERVIZI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI DI COMPETENZA, CON GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE E RELATIVE PROVE DI FUNZIONAMENTO, ADEGUAMENTO NORMATIVO E AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA”. ESTENSIONE SUBAPPALTO AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6104 DEL 6 DICEMBRE 2024 (CIG 8044224FA1).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione n. 303 del 30 settembre 2019, la Giunta Comunale ha preso atto, per le ragioni tutte ivi esposte, della proposta di rinegoziazione, ai sensi del decreto legislativo n. 115/2008, del contratto di servizio energia, all'epoca in fase di scadenza, con trasformazione dello stesso in contratto di “servizio energia plus” in conformità al predetto decreto legislativo n. 115/2008 e allungamento della durata dello stesso per anni 3 + 3;
- con propria determinazione n. 4634 del 30 settembre 2019 si è proceduto quindi alla suindicata rinegoziazione, nonché ad approvare la bozza del nuovo contratto, successivamente stipulato tra il soggetto gestore Engie S.r.l. e il Comune in data 22 novembre 2019, concludente per un importo complessivo di euro 46.679.555,74, I.V.A. compresa;

Considerato che:

- l'importo del canone rinegoziato, riferito alla durata complessiva del contratto di anni 3+3, è così suddiviso:

a) euro 2.280.000,00 per la conduzione e la manutenzione degli impianti di condizionamento estivi;

b) euro 35.981.930,94 (euro 18.302.835,57 + euro 17.679.095,37) per il “servizio energia”, di cui la quota del 25 per cento, pari a euro 8.995.482,73, riferita ai servizi manutentivi;

Considerato, altresì, che con determinazione dirigenziale n. 4161 del 19 settembre 2025 è

stato stabilito di prorogare il contratto in questione per la durata di 1 anno e cioè fino al 30 settembre 2026, con un incremento dell'importo previsto per il "servizio energia" di complessivi euro 7.617.320,36 (I.V.A. esclusa) di cui il 25 per cento, pari a euro 1.904.330,09, riferito ai servizi manutentivi;

Rilevato che:

- in sede di contratto, il soggetto gestore ha indicato la propria intenzione di avvalersi del subappalto ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;
- nella fattispecie, in ragione delle disposizioni vigenti al momento del contratto, il subappalto può essere autorizzato nella misura massima del 40% degli importi indicati alle precedenti lettere a) e b);
- con determinazione dirigenziale n. 6104 del 6 dicembre 2024 l'appaltatore è stato autorizzato a subappaltare a favore della società TERMOSANITARIA PASINATO S.R.L. con sede in Verona (VR), ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, le attività di *"manutenzione ordinaria degli impianti termici ed idraulici di competenza, con gestione delle centrali termiche e relative prove di funzionamento, adeguamento normativo e aggiornamento della documentazione tecnica"* per l'importo complessivo di euro 700.000,00;
- con domanda del 23 dicembre 2025, prot. n. 474260 in atti all'ufficio, l'appaltatore ha richiesto di autorizzare l'estensione del predetto subappalto a favore della suindicata società TERMOSANITARIA PASINATO S.R.L., per un ulteriore importo di euro 200.000,00 e, quindi, per un importo complessivo di euro 900.000,00, trasmettendo allo scopo il contratto integrativo di subappalto nonché la documentazione e le autocertificazioni, redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000, previste dalla normativa vigente;

Dato atto che l'integrazione del subappalto a favore della società TERMOSANITARIA PASINATO S.R.L. nell'importo suindicato, considerati anche i precedenti subappalti già autorizzati, rientra nel predetto limite del 40% dell'importo complessivo dei servizi manutentivi di cui alla lettera b);

Considerato che sono state espletate le verifiche di legge per la società subappaltatrice, ai sensi dell'art. 94 e seguenti del decreto legislativo n. 36/2023 e, in particolare

- dalla consultazione on line sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione non risultano annotazioni rilevanti nei confronti della società TERMOSANITARIA PASINATO S.R.L.;
- dal Durc on line della società subappaltatrice, prot. INAIL n. 52538866, risulta la regolarità contributiva della stessa sino al 26 maggio 2026;

- la società subappaltatrice è in possesso, come risulta dalla visura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona, delle abilitazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto, nonché dell'attestazione SOA n. 29805/16/00, rilasciata dalla società "ESNA-SOA" per i lavori della categoria OG1, Class. III-BIS, OG11, Class. III-BIS, OS3, Class. IV, OS28, Class. V e OS30, Class. II, con scadenza al 29 aprile 2026 e, pertanto, non occorre l'acquisizione della c.d. patente a punti nei cantieri;

- la società TERMOSANITARIA PASINATO S.R.L. ha trasmesso, inoltre, il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile con la relativa ricevuta;

- in ragione dell'importo del subappalto, si è proceduto alla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia come disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 di approvazione del Codice delle leggi antimafia ed è decorso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 92 che consente alle Amministrazioni di procedere *"anche in assenza dell'informazione antimafia"*, con la precisazione che, nel caso venga successivamente acquisita informazione interdittiva, le stesse *"revocano le autorizzazioni, le concessioni o recedono dai contratti..."*;

Dato atto, altresì, che:

- a seguito di richiesta di verifica della regolarità fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato esito negativo, per la presenza di "violazioni non definitivamente accertate" ed in particolare, di due accertamenti, notificati al subappaltatore nei mesi di ottobre 2025 e dicembre 2025, avverso i quali la società subappaltatrice ha presentato ricorso al giudice tributario;

- in particolare, le suddette violazioni sono da considerarsi "gravi" in ragione dell'importo contestato che, al netto di sanzioni e di interessi è superiore alla soglia minima di euro 35.000,00, nonché superiore al 10% del valore del subappalto;

- fatte le dovute valutazioni, la scrivente Direzione ritiene possa comunque procedersi all'autorizzazione del subappalto in oggetto, riservandosi, tuttavia, di effettuare il monitoraggio periodico della situazione e di adottare i necessari provvedimenti in caso di mancato accoglimento degli anzidetti ricorsi;

Visti:

- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- gli artt. 107 e 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni di approvazione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare l'appaltatore, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni, per le ragioni indicate in narrativa, ad affidare in subappalto alla società TERMOSANITARIA PASINATO S.R.L., con sede in Verona (VR), ulteriori servizi di *“manutenzione ordinaria degli impianti termici ed idraulici di competenza, con gestione delle centrali termiche e relative prove di funzionamento, adeguamento normativo e aggiornamento della documentazione tecnica”* per un importo di euro 200.000,000 e, quindi, per un importo complessivo di euro 900.000,00 oltre I.V.A.;
2. di fare riserva di successive valutazioni e provvedimenti in caso di mancato accoglimento dei ricorsi proposti dal subappaltatore davanti al giudice tributario;
3. di prendere atto che l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti ad osservare tutti gli adempimenti stabiliti dal suindicato art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni, dalle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori in cantiere;
4. di dare comunicazione del presente provvedimento all'appaltatore ed al subappaltatore, per tutti i successivi adempimenti e controlli di legge;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ed, altresì, di disporre che venga pubblicato nell'Albo Pretorio Informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69.

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente
ALBERTO RANCAN